



REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

P.O. “GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO REGIONALE”

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DELL’ ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE BASILICATA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO: € 1.000.000= IVA ESCLUSA.

Allegato n. 7

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

(per appalti di lavori di manutenzione straordinaria)

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

[CIG N. 5067832B41]

TRA

La REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n°4, in persona del Dirigente dell' Ufficio Provveditorato e Patrimonio incardinato presso il Dipartimento Presidenza Giunta, Dott. _____, (nel seguito per brevità anche "REGIONE")

E

l'impresa _____, con sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, (nel seguito per brevità anche "APPALTATORE")

PREMESSO

- che la REGIONE ha la necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria relativi a coperture in cemento-amianto di vari fabbricati di proprietà regionale;
- che i lavori di manutenzione straordinaria possono consistere, a seconda dei casi, nelle seguenti tipologie:
 - a) bonifica di coperture in cemento-amianto mediante interventi di incapsulamento;
 - b) bonifica di coperture in cemento-amianto mediante interventi di confinamento;
 - c) bonifica di coperture in cemento-amianto mediante interventi di rimozione ed eventuale sostituzione;
- che la REGIONE intende concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. per l'affidamento dei predetti lavori di manutenzione straordinaria, individuando un solo operatore economico qualificato al quale affidare di volta in volta, i singoli appalti specifici;
- che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell' Accordo Quadro consente la razionalizzazione della spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra REGIONE e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- che in esecuzione di quanto precede, la REGIONE ha indetto con **Bando di gara pubblicato nella GURI n. ____ del _____**, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. N. 163/2006, per i lavori di manutenzione straordinaria suddetti;

- che l'APPALTATORE che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei relativi documenti complementari;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la REGIONE nei confronti dell'APPALTATORE in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipulazione dei contratti di appalto specifici di lavori, nei quali verranno specificate, di volta in volta, le tipologie dei lavori di manutenzione da eseguire, le singole lavorazioni, le quantità, la tempistica e quant'altro utile per definire patti e condizioni di esecuzione dei singoli lavori;
- che i singoli contratti di lavori verranno conclusi a tutti gli effetti tra la REGIONE e l'APPALTATORE risultato aggiudicatario del presente Accordo Quadro;
- che l'APPALTATORE dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto;
- che l'APPALTATORE ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- che l'APPALTATORE, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, **si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1 - Definizioni

Le premesse sono parte integrante sostanziale del presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

A) ACCORDO QUADRO: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale Accordo concluso dalla REGIONE, da una parte, e l' APPALTATORE, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

B) REGIONE: la Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza Giunta, Ufficio Provveditorato e Patrimonio legittimato ad utilizzare l'Accordo Quadro e che può, dunque, aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;

C) APPALTATORE: l'aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

D) DISCIPLINARE DI GARA: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei singoli appalti specifici;

E) APPALTO SPECIFICO: ciascuna procedura indetta dalla REGIONE per la sottoscrizione di ogni singolo contratto di appalto nell'ambito del presente Accordo Quadro;

F) CONTRATTO DI APPALTO: il contratto stipulato dalla REGIONE con l'aggiudicatario per ogni singolo Appalto Specifico.

Art. 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:

- Il bando di gara;
- Il disciplinare di gara;
- l'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- L'offerta economica dell' APPALTATORE.

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto del presente atto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 163/2006;
- dalle disposizioni di cui al DPR 10 ottobre 2010, n. 207.

I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di appalto, saranno regolati dalle disposizioni indicate nel presente Accordo Quadro e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e ad integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Art. 3 - Oggetto dell' Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della REGIONE dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di appalto di lavori finalizzati alla bonifica delle coperture in cemento-amianto esistenti negli immobili di proprietà della Regione.

Il presente Accordo Quadro è concluso con l'APPALTATORE aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare i criteri stabiliti nel presente Accordo Quadro per l'affidamento dei singoli Appalti Specifici basati sulle condizioni che saranno meglio precisate al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici.

L' APPALTATORE, pertanto, si impegna in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto:

- a) ad eseguire i lavori di manutenzione finalizzati alla bonifica delle coperture in cemento-amianto degli immobili di proprietà della Regione, che possono consistere, a seconda dello stato manutentivo delle stesse, in interventi di incapsulamento, di confinamento e/o di rimozione con eventuale sostituzione;

- b) ad eseguire la prestazione di forniture e servizi accessori necessari per eseguire a regola d'arte i lavori oggetto del contratto d'appalto;
- c) a rispettare le condizioni di appalto che saranno stabilite nello schema di contratto di appalto e nel capitolato speciale d'appalto, che saranno redatti sulla base del capitolato d'oneri allegato al presente Accordo Quadro, eventualmente precisandone le condizioni contrattuali.

In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere di norma indetti Appalti Specifici aventi ad oggetto i lavori di manutenzione per un **importo minimo di Euro 100.000 e massimo di Euro 400.000**, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La Regione si riserva la facoltà, per soddisfare esigenze particolari valutate dal Responsabile del procedimento, di **affidare appalti specifici di importo inferiore al predetto limite minimo o superiore al predetto limite massimo**.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la REGIONE, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di cui al DPR n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nel su richiamato Regolamento.

Al fine della stipulazione di ogni singolo contratto di Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, la REGIONE procede:

- a) alla definizione dell'oggetto del singolo appalto, mediante redazione del progetto definitivo e/o esecutivo cantierabile, completo del computo metrico estimativo, con indicazione delle quantità e tipologie delle lavorazioni, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni, eventualmente precisate, stabilite nel presente Accordo Quadro, nonché nei relativi allegati;
- b) alla consultazione dell'APPALTATORE al fine di completare l'offerta, se del caso migliorandola, e definire tutte le condizioni contrattuali, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e delle ulteriori condizioni che saranno specificate all'atto della definizione dello schema di contratto d'appalto;
- c) all'analisi e alla valutazione dell'eventuale offerta economica migliorativa;
- d) all'acquisizione delle dichiarazioni di presa visione dei luoghi di esecuzione dell'appalto;
- e) all'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 119 comma 5 del DPR 207/2010 nel caso di stipulazione del contratto d'appalto a corpo;
- f) all'affidamento del singolo appalto specifico e alla stipula del relativo contratto di appalto dei lavori di manutenzione da eseguire.

Art. 4 - Importo massimo

L'importo massimo dei lavori che possono essere affidati nell'ambito del presente Accordo Quadro è pari a EURO 1.000.000 IVA esclusa.

Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che saranno quantificati, di volta in volta, per ogni singolo appalto specifico da stipulare nell'ambito del presente accordo quadro.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di **4 ANNI** decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo di **Euro 1.000.000** IVA esclusa, relativo al presente Accordo Quadro.

E' fatto divieto di rinnovo e/o proroga del presente Accordo Quadro.

Per durata dell' Accordo Quadro si intende il termine entro il quale la REGIONE può sottoscrivere i singoli Appalti Specifici con l'APPALTATORE.

Art. 6 - Elenco prezzi unitari dell'accordo quadro

Il ribasso di aggiudicazione del presente accordo quadro è, pari al ____% (____percento), come da offerta economica dell'APPALTATORE, allegata al presente accordo quadro.

Detto ribasso è applicato a tutti i prezzo unitari di cui all'elenco prezzi posto a base di gara.

La Stazione appaltante applicherà il medesimo ribasso percentuale anche a quei nuovi prezzi che dovessero essere pattuiti per eseguire ulteriori lavorazioni complementari, necessarie per dare eseguiti a regola d'arte i lavori oggetto di ogni singolo contratto di appalto.

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione può richiedere all'APPALTATORE di migliorare ulteriormente la propria offerta economica, incrementando il ribasso di aggiudicazione.

Art. 7 - Affidamento degli Appalti Specifici

Ciascun Appalto Specifico è affidato dalla REGIONE all'aggiudicatario del presente Accordo Quadro.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi allegati, la REGIONE:

- determina la tipologia e la quantità dei lavori da eseguire che rappresenteranno l'oggetto contrattuale;
- predispose il progetto definitivo e/o esecutivo e cantierabile dei lavori oggetto dei singoli contratti di appalto;
- predispose lo schema di contratto di appalto ed il relativo capitolato speciale d'appalto, sulla base del capitolato d'oneri allegato al bando di gara per la conclusione dell'accordo quadro;
- predispose l'eventuale richiesta di offerta migliorativa;
- può prevedere penali contrattuali per i casi di mancato rispetto delle clausole contrattuali e dei livelli prestazionali richiesti dal singolo contratto e dal capitolato speciale d'appalto, in caso di inadempimento contrattuale;
- prevede la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 163/2006, in favore della REGIONE, tenuto conto dell'importo contrattuale dell'appalto Specifico;
- può prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso;

- regola il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 118 del D.Lgs. N. 163/2006;
- prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- prevede l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di esecuzione dei lavori;
- stabilisce modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevede una idonea copertura assicurativa, secondo la normativa vigente in materia di appalti di lavori;
- prevede l'impegno dell' APPALTATORE al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- può prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

Il tutto in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati.

La REGIONE, inoltre, provvederà al momento della sottoscrizione dell'appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. N. 163/06 e del DPR n. 207/2010; provvederà, inoltre, alla nomina del Direttore dei Lavori.

Art. 8 - Divieto di esclusiva

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro non sono affidati all'APPALTATORE in via esclusiva.

Pertanto, la Regione si riserva il diritto di affidare motivatamente singoli appalti analoghi a quelli previsti dal presente accordo quadro, anche ad altro soggetto, da individuare con le ordinarie procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 9 - Oneri a carico dell' appaltatore

Sono a carico dell' APPALTATORE tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L' APPALTATORE si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e, in caso di aggiudicazione degli Appalti specifici, nei Contratti di appalto e nei relativi capitolati, ivi inclusi i rispettivi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'oneri, nello schema di contratto e nel relativo capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati; in ogni caso, l' APPALTATORE si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L' APPALTATORE si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla REGIONE di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di appalto specifici;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla REGIONE;
- e) comunicare tempestivamente alla REGIONE le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) manlevare e tenere indenne la REGIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L' APPALTATORE si obbliga a dare immediata comunicazione alla REGIONE, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro.

Art. 10 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. N. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall' APPALTATORE per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all' APPALTATORE stesso di comunicare alla REGIONE il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 11 - Obbligazioni specifiche dell'appaltatore

L'APPALTATORE ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla REGIONE per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l' APPALTATORE ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla REGIONE ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. N. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

- b) inviare alla REGIONE con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare alla REGIONE ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica (attestazione SOA) richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

L' APPALTATORE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla REGIONE le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Art. 12 - Verifiche e monitoraggio

Ai sensi del DPR n. 207/2010, l' APPALTATORE si obbliga a consentire alla REGIONE, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L' APPALTATORE si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla REGIONE.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la REGIONE, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

La REGIONE provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei lavori e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall' APPALTATORE a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche si intendono a carico dell' APPALTATORE.

La REGIONE, ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente all' APPALTATORE nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e proseguire il rapporto contrattuale con altro APPALTATORE.

La Regione si riserva il diritto di sostituire l' APPALTATORE nei confronti del quale è dichiarato risolto l'Accordo Quadro mediante scorrimento della graduatoria della gara per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

Art. 13 - Penali

Per ogni giorno di ritardo dell' APPALTATORE, non imputabile alla REGIONE ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente **art. 11, comma 1, lettere a), b) e c)**, per la presentazione della documentazione ivi indicata, l' APPALTATORE sarà tenuto a corrispondere alla REGIONE una **penale pari allo 0,3 per mille dell'importo dell'Accordo Quadro**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L' APPALTATORE prende atto che la REGIONE ha la facoltà di prevedere in ciascun Contratto di appalto, apposite penali in caso di violazione degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di appalto specifici. In tal caso, la REGIONE applicherà all' APPALTATORE le penali previste nei singoli Contratti di appalto sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato d'oneri ed ai Contratti di lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all' APPALTATORE per iscritto dalla REGIONE.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della REGIONE, l'APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla REGIONE nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima REGIONE, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all' APPALTATORE le penali stabilite nell'Accordo Quadro e/o nel Contratto di appalto specifico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La REGIONE potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro e ai Contratti di appalto con quanto dovuto all'APPALTATORE a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi, rispettivamente, della cauzione di cui al successivo articolo 11, ovvero della cauzione definitiva relativa al singolo Appalto Specifico rilasciata dall'APPALTATORE a garanzia degli adempimenti ivi previsti, di cui al comma 7 del medesimo articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La REGIONE potrà applicare all' APPALTATORE penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'APPALTATORE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14 - Garanzie a carico dell'appaltatore

L' APPALTATORE, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro _____/00 (_____), pari al **3% (tre per cento) del valore massimo del presente Accordo Quadro**, mediante la stipula di idonea fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata da primario istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità di seguito stabilite.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall' APPALTATORE, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la REGIONE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della REGIONE verso l' APPALTATORE - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, la garanzia verrà svincolata per una quota pari alla percentuale di cui al precedente comma 1 applicata al valore complessivo dell' Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipula dell'appalto Specifico, e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla stessa. In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, la REGIONE si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla REGIONE. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, l' APPALTATORE dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla REGIONE.

Con riferimento al singolo Appalto Specifico, l' APPALTATORE si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore della REGIONE idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata prima della sottoscrizione del singolo contratto di appalto specifico. Detta cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della REGIONE.

Art. 15 - Risoluzione

In caso di inadempimento da parte dell' APPALTATORE anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo raccomandata A.R., comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, la REGIONE ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell' APPALTATORE per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la REGIONE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. - previa dichiarazione da comunicarsi all' APPALTATORE con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- A. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;

- B. qualora l' APPALTATORE , in esecuzione di un Appalto Specifico, esegua lavori manifestamente non rispondenti alla regola dell'arte ed alle caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato speciale d'appalto;
- C. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- D. a seguito della mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della REGIONE;
- E. qualora l'applicazione delle penali abbia già superato la misura massima stabilita all' articolo 10 del presente Accordo Quadro;
- F. nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli **artt. 18 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto), e 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse)** del presente atto.

In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di appalto specifici, la REGIONE si riserva di risolvere anche il presente Accordo Quadro.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di appalto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso l' APPALTATORE si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare il completamento dei lavori in favore della REGIONE.

In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di appalto specifici, la REGIONE ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all' APPALTATORE con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della REGIONE al risarcimento dell'ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di appalto in corso di esecuzione, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La REGIONE potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del DPR n. 207/2010, ove abbia provveduto a risolvere il singolo Appalto Specifico nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva dell'APPALTATORE, nei casi di cui al comma 3 del suddetto articolo, risulti negativo per due volte consecutive.

In tal caso, la REGIONE, fermi restando i casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. N. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Art. 16 - Recesso

La REGIONE ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;

- reiterati inadempimenti dell' APPALTATORE, anche se non gravi.

Si conviene che **per giusta causa si intende**, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- A. qualora sia stato depositato contro l' APPALTATORE un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'APPALTATORE;
- B. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

In caso di recesso per giusta causa da parte della REGIONE, l' APPALTATORE ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di appalto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di appalto specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La REGIONE potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di appalto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' APPALTATORE con lettera raccomandata a.r., purché la REGIONE tenga indenne l' APPALTATORE delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso, l' APPALTATORE si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei lavori in favore della REGIONE.

Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di appalto, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L' APPALTATORE si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l' APPALTATORE si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L' APPALTATORE è tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. N. 163/2006.

Art. 18 - Riservatezza

L'APPALTATORE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la REGIONE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'APPALTATORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla REGIONE.

L'APPALTATORE potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'APPALTATORE medesimo a gare e appalti.

L'APPALTATORE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. N. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'APPALTATORE di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'APPALTATORE degli obblighi di cui al presente articolo, la REGIONE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di appalto specifici.

Art. 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'APPALTATORE e la REGIONE discendenti dal presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza ed è fatto divieto di ricorso all'arbitrato.

I contratti di appalto specifici in esecuzione del presente Accordo Quadro non conterranno la clausola compromissoria e, pertanto, è fatto divieto di arbitrato anche per le questioni relative ai rapporti discendenti dai singoli contratti di appalto specifici.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. N. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La REGIONE tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della REGIONE, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

L' APPALTATORE acconsente espressamente al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsente, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché le risultanze delle offerte ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.basilicatanet.it. La trasmissione dei dati dall' APPALTATORE alla REGIONE avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. N. 196/2003.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. N. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'APPALTATORE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di appalto specifici, la REGIONE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'APPALTATORE con raccomandata a.r., i singoli Contratti di appalto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, la REGIONE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al APPALTATORE con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 23 - Clausola finale

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una

delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di appalto (o di parte di essi) da parte della REGIONE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Appalto specifici e sopravvive ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di appalto, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Potenza, li _____

Per la REGIONE: _____

L' APPALTATORE _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell' APPALTATORE, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'APPALTATORE dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro),

Articolo 8 (divieto di esclusiva)

Articolo 9 (Oneri a carico dell'appaltatore)

Articolo 11 (Obbligazioni specifiche dell'appaltatore)

Articolo 13 (Penali)

Articolo 14 (Garanzie a carico dell'appaltatore),

Articolo 15 (Risoluzione);

Articolo 16 (Recesso);

Articolo 17 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro);

Articolo 18 (Riservatezza);

Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto);

Articolo 20 (Foro competente);

Articolo 21 (Trattamento dei dati personali);

Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse),

Articolo 23 (Clausola finale).

Potenza, li _____

L' APPALTATORE _____

SOMMARIO

ART. 1 -	DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 -	VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI.....	4
ART. 3 -	OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO.....	4
ART. 4 -	IMPORTO MASSIMO	5
ART. 5 -	DURATA	6
ART. 6 -	ELENCO PREZZI UNITARI DELL'ACCORDO QUADRO	6
ART. 7 -	AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI.....	6
ART. 8 -	DIVIETO DI ESCLUSIVA	7
ART. 9 -	ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE	7
ART. 10 -	SUBAPPALTO.....	8
ART. 11 -	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 12 -	VERIFICHE E MONITORAGGIO.....	9
ART. 13 -	PENALI	9
ART. 14 -	GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 15 -	RISOLUZIONE	11
ART. 16 -	RECESSO.....	12
ART. 17 -	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	13
ART. 18 -	RISERVATEZZA	14
ART. 19 -	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 20 -	FORO COMPETENTE.....	14
ART. 21 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 22 -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	15
ART. 23 -	CLAUSOLA FINALE	15